



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 78**

Riunione del 26 Giugno 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Massimo Argirò Componente

**68.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
Stefano FIORAMONTI - Responsabile UdG territoriale CT TICINO - SESIA-  
TANARO**

Con atto di deferimento pervenuto in data 08.05.2019 relativo al procedimento R.G. N. 85/2018-19 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

**- FIORAMONTI STEFANO: per aver violato gli Artt. 19 RAT; 74, 75, 78, 103 lett. f) Reg. Giur.; Art. 16, n. 3 Statuto Federale per aver riportato in una e-mail federale, diretta a vari organi, una espressione "discriminatoria di genere", lesiva del decoro, dignità e prestigio della Tesserata Brambilla Barbara e dell'intera Federazione Fipav.**

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 26 giugno 2019 nella quale il rappresentante della Procura, previa esposizione dei fatti ed illustrazione del deferimento, concludeva per l'accertamento della responsabilità disciplinare dell'incolpato e per l'applicazione nei confronti del medesimo della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 4 (quattro) mesi.

Compariva altresì l'incolpato di persona, difeso da se stesso in quanto avvocato il quale, contestando non la sussistenza del fatto, bensì la rilevanza disciplinare dello stesso e riportandosi alla memoria versata in atti, concludeva per il proscioglimento e, in via meramente gradata, per l'applicazione di una sanzione rapportata al minimo edittale.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e la richiesta di sanzione formulata dal medesimo;



- Preso atto delle deduzioni difensive offerte dall'incolpato e delle conclusioni rassegnate dal medesimo;

### **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine da una comunicazione inviata alla Procura Federale dal Responsabile Nazionale del Settore Ufficiali di gara Dott. Luigi Roccatto, in data 12 marzo 2019, a mezzo della quale veniva inoltrata una mail trasmessa in pari data dall'arbitro sig.ra Barbara Brambilla, nella quale si denunciava la condotta offensiva e discriminatoria tenuta dall'odierno incolpato, quale Responsabile Territoriale Ufficiali di gara del CT Ticino-Sesia-Tanaro, nel contesto di un acceso scambio di mail.

In particolare si segnalava la missiva del 7 febbraio 2019, nella quale il Fioramonti, nella risposta ad una polemica comunicazione del succitato arbitro, inseriva frasi che hanno portato all'odierno capo d'incolpazione.

La Procura Federale, acquisito il carteggio mail intercorso tra la denunciante e l'incolpato, ritenuta provata la responsabilità disciplinare di quest'ultimo, ne formalizzava il deferimento, chiedendo al Tribunale di procedere per l'accertamento della responsabilità del predetto in ordine alle violazioni richiamate nel capo di incolpazione.

Incardinatosi il procedimento dinanzi a questo Tribunale, perveniva una memoria a firma del Fioramonti, difensore di se stesso in quanto esercente la professione di avvocato, nella quale – pur riconoscendo la paternità ed il contenuto letterale della mail incriminata – contestava la sussistenza di qualsivoglia violazione delle norme richiamate ed invocate dalla Procura, nonché la palese condotta provocatoria dell'Ufficiale di Gara, rea di non volersi adeguare alle procedure in vigore sulla tempistica e sulle modalità di trasmissione dei documenti di gara e di aver palesato un atteggiamento di chiara ed aperta insofferenza ai reiterati richiami.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale Federale, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e delle deduzioni difensive dell'incolpato, ritiene senza dubbio accertata la responsabilità del medesimo in ordine ai fatti ascritti, seppur nei limiti e con le precisazioni che seguono.

Tra le tante scriminanti invocate dall'incolpato, questo Tribunale ritiene di poter condividere l'insussistenza – nella condotta certamente ascrivibile al Fioramonti – di contenuti discriminatori e sessisti, come invece denunciato dall'arbitro e condiviso dal Responsabile Nazionale del Settore Ufficiali di gara.

Le parole usate dall'incolpato nella mail di cui è causa, a prescindere dalla loro intrinseca idoneità ad offendere, nel comune parlare si riferiscono ad un rapporto, tanto ironico quanto palesemente presunto, che esisterebbe tra la propria disponibilità a relazionarsi con gli altri e la propria vita sessuale. Non ritiene il Tribunale di dover spendere altre parole sulla interpretazione di quello che è e rimane un mero luogo comune.



Sta di fatto che tale “rapporto di interdipendenza” tra le due citate variabili non presuppone affatto che il destinatario dell’ironico commento sia di sesso femminile, ben potendosi riscontrare lo stesso rapporto anche nel comportamento degli uomini; né d’altronde le frasi usate dall’incolpato contengono alcun riferimento al sesso della destinataria.

Non altrettanto condivisibile è l’eccezione di “tenuità” dell’offesa, tenuto conto del valore oggettivo delle parole usate e del rapporto federale in essere tra l’incolpato e la denunciante, né tanto meno la sussistenza della scriminante della provocazione.

Il Tribunale non può non condividere le censure mosse dal Fioramonti nei confronti dell’arbitro Brambilla, con riferimento alla palese insofferenza della stessa nei riguardi delle procedure di invio dei documenti di gara, né può negare che tale insofferenza sia stata palesata con toni ineducati, polemici ed irrispettosi.

Ma tutto ciò non può certo legittimare e scriminare la condotta del Fioramonti, dovendosi la questione risolvere nell’ambito delle procedure che regolano il settore arbitrale, anziché scadere in volgari alterchi da stadio.

E non vi è dubbio che il contenuto della mail di cui è causa sia altamente offensivo e chiaramente poco consono al ruolo dell’estensore.

In tale ottica, il lungo excursus fatto dal Fioramonti nella propria memoria difensiva, con riguardo alle varie norme citate nel capo di incolpazione, appare ultroneo ed è comunque superato dall’indubbia violazione del precetto dettato dall’art. 74 Reg. Giur. che impone a tutti i tesserati di rispettare, non solo lo Statuto, i Regolamenti e le delibere federali, ma anche i più generali principi di lealtà, correttezza e rettitudine, imponendo loro di osservare comportamenti non lesivi della dignità e del prestigio della Federazione. Un dirigente federale, peraltro responsabile territoriale del Settore Ufficiali di gara, che invita un arbitro ad intensificare la propria vita sessuale per stemperare la propria acidità, di certo non ottempera ai succitati principi e, proprio in virtù del ruolo che ricopre, arreca disdoro all’intera Federazione.

Quanto all’aggravante contestata il Tribunale, pur ribadendo che anche la corrispondenza elettronica costituisce mezzo potenzialmente idoneo ad integrare la fattispecie richiamata alla lettera f) della citata norma, ritiene nello specifico che la sanzione possa non essere aggravata, sia per la ristretta e specifica competenza dei destinatari, sia per essere stata proprio la sig.ra Brambilla a decidere i soggetti cui inoltrare le proprie polemiche esternazioni.

Per effetto di quanto sin qui argomentato, tenuto conto del contesto in cui devono inserirsi le frasi incriminate e del comportamento processuale dell’incolpato, il quale ha comunque fatto ammenda della propria condotta, si ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo.



**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del Sig. Fioramonti Stefano la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 45 (quarantacinque) giorni.

Roma, 4 luglio 2019

F.to ILPRESIDENTE  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 4 luglio 2019